

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine, originari del Marocco (1988/1989)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco<sup>(1)</sup> prevede all'articolo 21 per taluni vini a denominazione di origine, dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari del Marocco, specificati nell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 12 marzo 1977<sup>(2)</sup>, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl; che questi vini devono essere presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85<sup>(3)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 449/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo al regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi<sup>(4)</sup>, le disposizioni applicabili dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con il Marocco sono sottoposte al regime tariffario ed alle altre norme commerciali applicabili ai paesi terzi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita; che pertanto il presente regolamento si applica soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è opportuno aprire il contingente tariffario in questione dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88<sup>(6)</sup>;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applica-

zione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando tuttavia che nella fattispecie non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingente in quote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la propria quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 20 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale, effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2.

(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

(4) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.

(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.